

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Sommario

| | |
|---|---|
| Premessa..... | 3 |
| Art. 1. Ambito di applicazione..... | 4 |
| Art. 2. Composizione della Commissione..... | 4 |
| Art. 3. Requisiti dei commissari..... | 5 |
| Art. 4. Principio di rotazione e criteri..... | 6 |
| Art. 5. Nomina dei commissari..... | 6 |
| Art. 6. Funzioni e obblighi dei membri della commissione..... | 6 |
| Art. 7. Indennità e compensi commissioni giudicatrici..... | 7 |
| Art. 8. Eventuali supporti alla Commissione giudicatrice..... | 7 |
| Art. 9. Cause di decadenza dall'incarico..... | 8 |
| Art. 10. Riesame ed approvazione della revisione..... | 8 |
| Art. 11. Trattamento dati personali..... | 8 |

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Premessa

L'art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, "Codice dei contratti pubblici" (di seguito anche "Codice") prevede la nomina, nelle procedure per l'aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di una commissione giudicatrice.

Secondo quanto originariamente prescritto dal comma 3 del medesimo art. 77, i commissari avrebbero dovuto essere scelti dalla stazione appaltante tra gli esperti iscritti all'Albo da istituirsi presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC). L'art. 216, comma 12, del Codice prevedeva che la commissione continuasse, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza da individuarsi preventivamente da parte di ciascuna stazione appaltante.

In attuazione della delega prevista dall'art. 78, commi 1 e 1-bis del Codice, ANAC ha approvato con Deliberazione del Consiglio n. 1190 del 6.11.2016, successivamente aggiornata con Deliberazione n. 4 del 10.01.2018, le Linee Guida n. 5 intitolate "Criteri di scelta dei commissari di gara e iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", disciplinanti, tra gli altri, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici. Con successivi comunicati del Presidente ANAC l'operatività dell'Albo è stata tuttavia differita inizialmente al 15.01.2019 e, successivamente, al 15.07.2019.

Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. c) della legge n. 55 del 14.06.2019, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", è stata sospesa fino al 30.06.2023, in via sperimentale e nelle more di una riforma complessiva del settore, l'applicazione dell'obbligo di scelta dei commissari tra gli iscritti all'Albo, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza da individuarsi da parte di ciascuna stazione appaltante.

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Art. 1. Ambito di applicazione

- 1- Il presente regolamento disciplina il procedimento di nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara di importo sia superiore sia inferiore alla soglia europea, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indette dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, di seguito definita stazione appaltante secondo lo stesso regolamento;
- 2- La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di nominare un apposito gruppo di lavoro anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo, o mediante trattativa diretta, al fine di procedere alla verifica di conformità/idoneità delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici interessati.
- 3- Fermo restando che, ai sensi della vigente normativa, la commissione giudicatrice è competente a valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico che economico, l'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in gara ai fini dell'ammissibilità alla procedura viene valutata dal seggio di gara individuato nella figura del RUP in composizione monocratica. Il RUP, nelle sue funzioni di seggio di gara può farsi assistere da uno o più collaboratori allo scopo individuati. Ai componenti del seggio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l'esecuzione dell'incarico, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette cause di esclusione (vedi allegato 3);
- 4- Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice opera in piena autonomia e valuta il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali esplicitati nei documenti di gara.
- 5- La Commissione giudicatrice può lavorare a distanza mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement in uso.

Art. 2. Composizione della Commissione

- 1- La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, tre o cinque a seconda della complessità della gara.
- 2- Per ciascun componente titolare, può essere nominato un componente supplente che garantirà la prosecuzione dei lavori della commissione in caso di effettiva impossibilità di partecipazione del titolare;
- 3- I componenti sono designati, scaduti i termini di presentazione delle offerte, dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP. Sono selezionati, di norma, tra il personale in servizio presso l'Agenzia.
- 4- Nel provvedimento di nomina della commissione viene individuato anche il Commissario con funzioni di Presidente, scelto preferibilmente tra il personale dirigente ovvero tra il personale titolare di incarico di funzione;

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

- 5- I commissari diversi dal Presidente, vengono individuati tra il personale, sia dirigente che appartenente all'area del comparto purché appartenente alle categorie D e DS come definite alla data di approvazione del presente regolamento o alle stesse equiparate.
- 6- Nell'atto di nomina della commissione viene individuato Il segretario verbalizzante, tra il personale del comparto appartenente alle categorie C-D-DS come definite alla data di approvazione del presente regolamento o alle stesse equiparate; non è considerato componente della commissione in quanto privo di diritto di giudizio e di voto.
- 7- In caso di appalti di particolare complessità, di assenza di idonee professionalità, ovvero di particolari carichi di lavoro che non consentono la continuità e l'efficacia dei lavori della commissione, è consentito l'impiego di personale non appartenente all'Agenzia, dotato delle necessarie competenze, anche con funzioni di Presidente, individuato:
 - fra soggetti dipendenti di altre stazioni appaltanti, che dispongano di idonee competenze e che abbiano maturato adeguata e comprovata esperienza, nel settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto,
 - fra professionisti ed esperti di comprovata esperienza ed esperti dello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, individuati nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016.

Art. 3. Requisiti dei commissari

- 1- I Commissari e gli eventuali sostituti devono essere esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento e, pertanto, dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara.
- 2- I Commissari e gli eventuali sostituti non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'oggetto del contratto da affidare. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata in sede di nomina della commissione con riferimento alla singola procedura.
- 3- I Commissari e gli eventuali sostituti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 77, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l'esecuzione dell'incarico, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette cause di esclusione come da allegato 1 del presente regolamento. A tal fine la stazione appaltante comunica tempestivamente ai commissari:
 - a. Il nominativo degli operatori economici ammessi alla procedura di gara;
 - b. La data di prima convocazione;
 - c. Il termine entro il quale far pervenire l'accettazione dell'incarico.
- 4- L'eventuale sopravvenienza di cause ostative o potenzialmente ostative

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

all'espletamento dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata dal componente al RUP che ne valuterà l'efficacia escludente e provvederà all'avvio della procedura per la sostituzione del componente della commissione.

Art. 4. Principio di rotazione e criteri

- 1- L'individuazione dei Commissari avviene nel rispetto del principio di rotazione, fatte salve particolari esigenze legate alla difficoltà di individuare professionalità specifiche all'interno della Stazione Appaltante.

Art. 5. Nomina dei commissari

- 1- Scaduti i termini per la presentazione delle offerte, la Commissione è nominata, su proposta del RUP, con Decreto del Direttore Generale per le procedure sopra soglia di evidenza comunitaria e con Determinazione del dirigente responsabile del centro di risorsa sotto soglia.
- 2- Il provvedimento di nomina precisa i nominativi dei soggetti individuati, ed eventuali sostituti, con le relative qualifiche;
- 3- Il provvedimento di nomina individua altresì il componente con funzioni di Presidente, ed eventuale sostituto, con le relative qualifiche;
- 4- Il provvedimento di nomina individua altresì il segretario verbalizzante, ed eventuale sostituto;
- 5- Il provvedimento di nomina, a cui sono allegati la proposta del RUP e i curricula dei componenti, è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, con riferimento alla specifica procedura nella sezione "amministrazione trasparente";

Art. 6. Funzioni e obblighi dei membri della commissione

- 1- Alla commissione giudicatrice compete la valutazione delle offerte tecniche ed economiche. La commissione fornisce inoltre, su richiesta espressa del RUP, ausilio nella valutazione della congruità delle offerte sospette di anomalia;
- 2- Nella valutazione delle offerte tecniche la commissione opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara;
- 3- La commissione costituisce un collegio perfetto pertanto la stessa deve operare con il plenum dei propri componenti relativamente alle attività implicanti valutazioni tecnico - discrezionali, rispetto alle quali è necessario che tutti i componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, anche mediante connessione da remoto;
- 4- Ai fini della prevenzione della corruzione il Presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente ad ANAC e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara;

- 5- Le attività della commissione giudicatrice costituiscono notizie riservate e sono coperte da segreto d'ufficio.

Art. 7. Indennità e compensi commissioni giudicatrici.

- 1- Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o del Seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.
- 2- Le spese relative ai compensi spettanti ai commissari esterni delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
- 3- Per la determinazione dei compensi dei commissari di gara esterni, relative alle offerte tecniche e alla partecipazione alla seduta di apertura della busta economica si fa riferimento ai seguenti parametri:
 - a) compenso per partecipazione a sedute di *gara in plenum* (seduta di insediamento commissione; seduta attribuzione finale dei punteggi; e seduta apertura busta offerta economica);
 - b) compenso per valutazione di offerta tecnica per ogni concorrente ammesso
 - c) compenso massimo per ogni singola procedura di gara
- 4- L'importo dei parametri che costituiscono compenso esterno dei commissari di gara è stabilito nell'atto di approvazione del presente regolamento e può essere aggiornato annualmente con analogo atto. (a=500 euro, b= 150 €)
- 5- Al Presidente della Commissione spetta una maggiorazione del 5% (cinque per cento) dei compensi.
- 6- Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi di compenso, tasse, contributi previdenziali escluso IVA ove dovuta;
- 7- Vengono conteggiate e rimborsate a parte le eventuali spese di trasferimento documentate applicando le stesse regole applicate al personale interno all'Agenzia;

Art. 8. Eventuali supporti alla Commissione giudicatrice.

- 1- Ove lo richiedano la natura della gara o le problematiche emerse nel corso della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice può richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnici al personale di altri uffici della Stazione Appaltante o, in caso di mancanza di professionalità interne all'organico, anche a consulenti esterni individuati allo scopo dalla Stazione

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

Appaltante su richiesta del presidente della commissione.

- 2- I soggetti eventualmente consultati limitano la propria attività all'esame delle specifiche questioni ad essi sottoposte e non hanno il potere di affiancare con proprie valutazioni la Commissione giudicatrice. L'attribuzione dei punteggi avviene da parte dei soli componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 9. Cause di decadenza dall'incarico

- 1- Costituisce causa di decadenza automatica dall'incarico, la sopravvenienza di cause ostative allo stesso o il venir meno del possesso dei requisiti previsti al precedente articolo 3 (Requisiti dei commissari).

Art. 10. Riesame ed approvazione della revisione

- 1- Il presente regolamento è approvato con atto del Direttore Generale e viene distribuito attraverso la sua pubblicazione nella Intranet aziendale.
- 2- Il regolamento può essere revisionato e riapprovato dal Direttore Generale con proprio atto, fermo restando che le disposizioni del medesimo dovranno intendersi automaticamente sostituite, disapplicate o abrogate nel caso in cui il loro contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni di legge.

Art. 11. Trattamento dati personali

- 1- I Commissari sono nominati in qualità di delegati/autorizzati del trattamento dei dati per le finalità relative all'incarico stesso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) e del vigente regolamento della stazione appaltante in materia;
- 2- Per il trattamento dei dati personali forniti per l'espletamento delle procedure disciplinate dal presente regolamento si rinvia al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", al Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation), e al Regolamento aziendale in tema di protezione di dati personali.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN ANNA

CODICE FISCALE: LTMNNA66S70G888L

DATA FIRMA: 19/09/2022 13:52:54

IMPRONTA: 1619374FD938A153BE8137AC6CD97BD6EB6C72E811A3B1ADCE1294FDD4249E76
EB6C72E811A3B1ADCE1294FDD4249E7646FCCF90282E6E2FCE3D9381D81C877F
46FCCF90282E6E2FCE3D9381D81C877F82F5B9C06BE01D1F72F010B3FFD0B3A1
82F5B9C06BE01D1F72F010B3FFD0B3A1BC9D9971F601F78DF300164F58E2959A